



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

Città metropolitana di Milano

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 Tel. 02.51690.1
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA/SUE

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione, i quali prevedono che tutti i passi carrabili debbano essere sempre autorizzati ed individuati con l'apposito segnale.

Si rende noto che gli uffici stanno procedendo ad un censimento e alla verifica dei passi carrai esistenti su tutto il territorio comunale.

Visto quanto sopra esposto;

SI INVITA

La cittadinanza che non ha ancora regolarizzato il passo carraio esistente a presentare la relativa richiesta di autorizzazione, tramite la presentazione per via telematica sul portale all'indirizzo <https://sportellounico.comune.peschieraborromeo.mi.it/>.

Si ricorda che:

- In caso di passi carrabili al servizio di edifici condominiali, l'istanza dovrà essere presentata dall'amministratore pro-tempore dello stabile;
- Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune, nel qual caso la messa il ripristino dei luoghi dovrà essere effettuata a spesa del richiedente.

Nel caso in cui l'autorizzazione al passo carraio sia già stata rilasciata, se non si è già provveduto, si dovrà procedere obbligatoriamente a collocare il prescritto cartello sulla linea di confine tra la proprietà privata e la pubblica via (il cartello dovrà avere le dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio) e a darne comunicazione all'ufficio scrivente.

Ferma restando l'assoggettabilità alle sanzioni amministrative previste dalla Legge, nel caso di accertamento degli Organi di Polizia, chi ha in uso un passo carrabile senza la dovuta autorizzazione comunale, l'art.22 comma 11 del Codice della strada prevede che:

"....

11. *Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.*

....."



Settore Pianificazione Urbana
Il Responsabile
Arch. Valeria Maria Cerruti